



OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

(a cura di Riccardo Ercole AMODEI)

Trib. Milano, Sez. X Penale, n. 6672 del 29 giugno 2017 (dep. 11 agosto 2017)

Pres. Formentin, Est. Formentin

Scarico di acque reflue, art. 137 d.lgs. n 152/2006; delega di funzioni; errore su norma extrapenale.

IMPUTATI

TIZIO per i seguenti reati:

Capo a)

p. e p. dall'art. 137 co. 5 primo periodo del D.L.vo 152/06, perché, in qualità di Procuratore e Delegato ambientale (giusta Procura del 21/06/2007) della società "ALFA spa", con sede legale in Milano via X. XXXX n. XX e impianto produttivo in XXXXX (XX) via XX XXXXX n. XX, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, generate dall'attività di concia, tintura e finitura di pelli, superava il valore limite fissato nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del predetto decreto, in relazione alla sostanza "Cromo Totale", compresa tra quelle di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 parte terza dello stesso decreto: concentrazione accertata 29,2 mg/l come da campionamento in data 15/3/2012 (limite tabella 20,0 mg/l in deroga).

Fatto commesso in XXXXXX il 15/03/2012

Capo b)

p. e p. dall'art. 137 co. 2 in rei. al co. 1 del D. L.vo 152/06, perché, in qualità di Procuratore, Procuratore Speciale e Delegato ambientale (giusta procura del 21/06/2007 e del 02/08/2012 n. Rep. 8626/4085) della società "ALFA spa", con sede legale in Milano via X. XXXXX n. XX e impianto produttivo in XXXXX (XX) via X XXXXXX n. XX, effettuava scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, contenenti sostanze pericolose comprese tra quelle di cui alla



tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del predetto decreto, generate dall'attività di concia, tintura e finitura di pelli esercitata nel suddetto impianto, in assenza della prevista autorizzazione. Fatto commesso in XXXXX in permanenza fino al 17/06/2014

Società "ALFA SpA" (in persona del legale rappresentante pro-tempore) per i seguenti illeciti:

Capo c)

p. e p. dall'art. 5 co. 1 lett. a), art. 9, art 25 undecies co. 2 lett. a) punto 1) del D. L.vo 231/01 (come novellato con legge n. 121/11), responsabile in via amministrativa, perché TIZIO nella sua qualità di Procuratore e Delegato ambientale (giusta Procura del 21/06/2007) della società "ALFA spa", con sede legale in Milano via X. XXXXXX n. XX e impianto produttivo in XXXXXX (XX) via XX XXXXXX n. XX, commetteva il reato di cui all'art. 137 co. 5 primo periodo D. L.vo 152/06 contestato al capo a) che precede, da intendersi qui integralmente trascritto, consumato nell'interesse o comunque a vantaggio della predetta società, in assenza delle cause di esclusione della responsabilità di cui all'art. 5 co. 2 D. L.vo 231/01.

Fatto commesso in XXXXX il 15/03/2012

Capo d)

p. e p. dall'art. 5 co. 1 lett. a), art. 9, art 25 undecies co. 2 lett. a) punto 2) del D. L.vo 231/01 (come novellato con legge n. 121/11), responsabile in via amministrativa, perché TIZIO nella sua qualità di Procuratore e Delegato ambientale (giusta Procura del 21/06/2007) della società "ALFA spa", con sede legale in Milano via X. XXXXXX n. XX e impianto produttivo in XXXXXX (XX) via XX XXXXXX n. XX, commetteva il reato di cui all'art. 137 co. 2 del D. L.vo 152/06 contestato al capo b) che precede, da intendersi qui integralmente trascritto, consumato nell'interesse o comunque a vantaggio della predetta società, in assenza delle cause di esclusione della responsabilità di cui all'art. 5 co. 2 D. L.vo 231/01.

Fatto commesso in XXXXX in permanenza fino al 17/06/2014



MOTIVAZIONI

1. Le indagini svolte e le contestazioni mosse a Tizio

Il presente giudizio trae origine dai controlli effettuati in data 15.3.2012 dai tecnici di BETA s.p.a. (gestore del servizio idrico integrato) presso gli stabilimenti di XXXXX della ditta ALFA s.p.a., operante nel settore della conceria e della finitura dei pellami. Lo stabilimento in questione è dotato di presidi di depurazione chimico - fisico e biologico.

Il tecnico ZZ, in particolare, effettuava un campionamento istantaneo delle acque reflue presso il pozzetto dei reflui industriali posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione, a scarico in atto.

Le analisi sul campione prelevato evidenziavano, in relazione alla sostanza "Cromo Totale", compresa tra quelle di cui alla tabella dell'Allegato 5, parte terza, al T.U. Ambientale, il superamento del valore limite fissato nella tabella 3 dell'Allegato 5, parte terza, al medesimo T.U.: la concentrazione accertata era, infatti, di 29,2 mg/l a fronte di un limite di 20 mg/l, autorizzato in deroga al limite normalmente previsto, in relazione alle capacità di trattamento dell'impianto.

A seguito di successive indagini svolte dalla Polizia Provinciale di Milano su delega del Pubblico Ministero, veniva, altresì, accertato che la ditta aveva operato in assenza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. La stessa, infatti, aveva presentato domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura in data 23.1.2006 al Comune di XXXXX. Nonostante ASL, ARPA e TAMSI (Tutela Ambientale del XXXX Servizi Idrici s.r.l.), rispettivamente in data 1.3.2006, 31.3.2006 e 21.5.2006, avessero espresso parere favorevole, per quanto di competenza, allo scarico, il Comune di XXX non aveva mai rilasciato formale autorizzazione allo scarico.

La ditta, quindi, in data 3.8.2012, aveva presentato richiesto di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali a BETA s.p.a. A seguito di richiesta di integrazione documentale inviata da BETA s.p.a. in data 8.2.2013, ALFA s.p.a. scopriva che, effettivamente, il Comune non aveva rilasciato formale autorizzazione allo scarico a seguito della sua istanza del 23.1.2006. Pertanto, in data 23.4.2013, ALFA s.p.a. inviava a BETA una nuova domanda di autorizzazione allo scarico, che veniva rilasciata in data 17.6.2014.



Il teste AA precisava che dall'analisi della documentazione della ditta (fatture, MUD, scritture contabili, ecc.) era emerso che la stessa, dal 23.4.2013 al 17.6.2014, aveva continuato ad operare in assenza di autorizzazione.

Alla luce delle indagini svolte, considerato che Tizio, con atti del 21.6.2007 e del 2.8.2012, era stato nominato Procuratore e Delegato Ambientale dai vertici aziendali di ALFA s.p.a, con conferimento di tutti i poteri all'uopo necessari, allo stesso gli inquirenti contestavano i reati di cui ai capi a) e b) della rubrica.

2.Sulla penale responsabilità di Tizio in ordine al reato di cui al capo b)

Ritiene questo decidente che, alla luce delle risultanze dibattimentali, Tizio debba essere dichiarato responsabile del reato a lui ascritto al capo b) della rubrica.

Fuori discussione appare la posizione di garanzia assunto dall'imputato a seguito delle deleghe a lui conferite in materia ambientale dai vertici aziendali (il punto non è posto in discussione neppure dalle difese degli imputati).

In materia di infortuni sul lavoro, la giurisprudenza ha precisato che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto

qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (così Cass., Sez. 4, n. 4350 del 16/12/2015 - dep. 02/02/2016, Raccuglia, Rv. 26594701).

Le norma in tema di delega di funzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono espressione di principi generali, certamente applicabili anche in materia ambientale (in tal senso si veda, tra le altre, Cass., Sez. 3, n. 27862 del 21/05/2015 - dep. 02/07/2015, P.M. in proc. Molino e altri, Rv. 26419701).

Dato il tenore degli atti di delega conferiti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, XXXXX XXXXX, a Tizio, non si può dubitare dell'idoneità di tale delega ad investire l'imputato di una posizione di garanzia per quanto attiene al rispetto della normativa ambientale da parte della ditta ALFA s.p.a.



Al nominato procuratore, infatti, *"vengono conferiti tutti i poteri, da esercitarsi con firma singola, necessari all'espletamento delle funzioni di responsabile del rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e futura in materia ambientale, compresi tutti i poteri relativi alla gestione dei rifiuti*

... alla tutela delle acque e dell'aria, attribuendogli in tale ambito poteri di spesa entro il limite della somma di euro 50.0000 ... annui. A tal uopo viene conferita al nominato procuratore ogni più ampia e necessaria facoltà, comprese quelle, a titolo esemplificativo e non esaustivo di:

- *effettuare sopralluoghi presso gli stabilimenti della società al fine di verificare che la gestione delle fasi finali del ciclo produttivo sia rispondente a quanto previsto dai precetti legislativi in materia ambientale;*
- *rappresentare la società avanti qualsiasi ufficio o autorità dell'amministrazione pubblica competente in materia ambientale e del territorio, svolgere qualunque pratica necessaria e utile per garantire gli adempimenti previsti;*
- *firmare la corrispondenza della società e gli atti relativi all'esercizio dei poteri attribuiti, facendo premettere alla firma la dizione "un procuratore";*
- *provvedere in ottemperanza a quanto previsto dalle norme in materia o a richiesta delle competenti autorità all'adeguamento degli impianti e delle infrastrutture, nei limiti di spesa prevista, anche nel caso in cui fosse necessario sospendere l'attività produttiva per il tempo strettamente necessario" (cfr. atto di delega).*

Nel caso di specie, dunque, la delega:

1. era conferita ad un soggetto *"in possesso di qualificate competenze tecniche e professionali in materia, considerata anche la particolare esperienza pregressa nel settore di riferimento"* (cfr. atto di delega del 1.6.2012, prodotto dal P.M. all'udienza del 2.2.2017 nonché deposizione del teste WW, pag. 50 delle trascrizioni dell'1.6.2017: *"Perché era la persona che gestiva il vecchio depuratore di XXXX, era il direttore ... era, diciamo, una persona come me, ha lavorato sempre in concerta, quindi aveva questo tipo di ruolo e questa esperienza"*);

2. comportava l'attribuzione dei poteri di controllo, decisionali, di spesa e di gestione all'uopo necessari per l'espletamento delle funzioni delle delegate.

Alla luce dei poteri a lui conferiti, non si può, dunque, dubitare che, nel caso di specie, Tizio fosse titolare di una posizione di garanzia.



È incontestabile, nella sua materialità, la violazione riscontata. È documentalmente provato, infatti, che dal 23.1.2006 (data di presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico) fino al 17.6.2014 (data del rilascio dell'autorizzazione da parte dall'ATO della Provincia di Milano) ALFA s.p.a. ha effettuato lo scarico di acque reflue industriali pericolose (quale è, ad esempio, il cromo) in pubblica fognatura in assenza di formale autorizzazione.

Come è noto, il reato contestato ha natura formale e di pericolo. Si tratta, cioè, di un reato la cui tipicità

dipende per intero dalla sola assenza del provvedimento abilitante e resta indifferente alla maggiore o minore, spiccata o trascurabile, potenzialità inquinante del reflujo oggetto di scarico (cfr., in tal senso, Cass., Sez. lII, 24.5.1997, in Riv. giur. ambiente, 1998, 253). Pertanto, lo scarico di acque reflue industriali, effettuato senza autorizzazione, integra la fattispecie penale quale che sia di tali acque il recapito finale, sicché anche lo scarico nella fognatura, mancando l'autorizzazione, è penalmente rilevante (così Cass., Sez. 2, n. 20681 del 28/03/2007 - dep. 25/05/2007, Cuzzi e altri, Rv. 23677401).

Come è stato efficacemente osservato in dottrina, l'illecito penale in questione è stato costruito in funzione della salvaguardia della funzione amministrativa di governo della risorsa, quale momento di sintesi di interessi antagonisti; il legislatore, pertanto, non opta per la salvaguardia assoluta della risorsa ambientale mediante un divieto generalizzato per tutte le condotte potenzialmente inquinanti (quale è, ad esempio, lo scarico in un corpo idrico ricettore di reflui industriali, per quanto depurati), ma si propone di garantire, mediante l'assistenza della sanzione penale, l'effettività della pianificazione o gestione della risorsa in sede amministrativa, ove si contemperano gli opposti interessi allo sviluppo produttivo ed alla migliore tutela possibile delle risorse ambientali. Di qui - e dalla necessaria proceduralizzazione dei compiti di tutela affidati alla p.a. - l'imposizione di obblighi (penalmente sanzionati) di comunicazione, istruttoria, di preventiva autorizzazione, di rispetto scrupoloso di limiti generali o di prescrizioni eventualmente impartite per il caso specifico, ecc.

Va, inoltre, sottolineato che è opinione largamente condivisa, sin dal vigore della Legge Merli, che l'autorizzazione allo scarico sia caratterizzata dal principio di tipicità delle forme, talché non ammette equipollenti (cfr. Cass., Sez. lII, 6.10.1994, Martino, in Cass. pen., 1996, 295).



Così, ad esempio, è stato ritenuto, in giurisprudenza, che non valgano, a rendere legittimo lo scarico i pareri o nulla osta dei servizi comunali, che rivestono natura meramente interna al provvedimento (cfr. Cass., Sez. 3, n. 11556 del 06/10/1994 - dep. 19/11/1994, P.M. in proc. Martino, Rv. 20052101) o il certificato di conformità igienico-sanitaria dell'impianto (Cass., Sez. Ili, 7.5.1996, Cilento) o l'ordinanza contingibile ed urgente in materia di rifiuti, avente ad oggetto la gestione *extra ordinem* di una discarica, che è inidonea a legittimare lo scarico dei reflui da essa provenienti (Cass., Sez. III, 19.9.2000, Bartone).

Ancora: l'autorizzazione è atto formale scritto, non surrogabile delle autorizzazioni verbali, dai pareri, dai nulla-osta e dalle eventuali rassicurazioni fornite a voce dai servizi comunali, atti che rivestono al più natura meramente interna al procedimento.

Si deve, dunque, concludere che, nel caso di specie, i pareri favorevoli allo scarico emessi, per quanto di competenza, da ASL, ARPA e TAMSI, aventi natura meramente interna al procedimento, non erano certo idonei a sostituire la formale autorizzazione del Comune (all'epoca competente sulla relativa istanza presentata dal privato).

È ben vero, come confermato da TT, responsabile dell'ufficio area urbanistica, edilizia ed ecologia presso il Comune di XXXXX all'epoca dei fatti, che *"in quel periodo era prassi che una società che avesse ottenuto i pareri favorevoli dagli enti preposti, potesse iniziare a scaricare acque reflue industriali, in attesa di ricevere l'autorizzazione formale da parte del Comune"*. Ma la mera acquiescenza - *rectius* tolleranza - ad una prassi *contra legem* da parte del Comune non poteva certo essere considerata atto equipollente all'autorizzazione.

Né il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente preposto (all'epoca il Comune) poteva ritenersi una mera formalità, in presenza dei pareri favorevoli di ASL, ARPA e TAMSI, così come erroneamente sostenuto da alcuni testi della difesa.

Dalla semplice lettura dell'art. 124. T.U. Ambientale (norma che detta la disciplina generale dell'autorizzazione agli scarichi) si evince che l'autorizzazione presuppone una attenta valutazione in merito alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, alla indicazione dei mezzi tecnici indicati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché all'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione (cfr., in particolare, commi 9 e 10). L'autorizzazione implica, altresì, importanti valutazioni anche in merito al



destinatario della autorizzazione allo scarico, che il D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 124, comma 2, individua nel *"titolare dell'attività da cui origina lo scarico"*. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, infatti, deve eseguire un penetrante controllo preventivo sulle caratteristiche e sulle qualità soggettive di affidabilità dell'impresa richiedente, a garanzia, già nella fase preliminare del procedimento di autorizzazione, dell'effettiva osservanza, da parte del destinatario di questa, delle prescrizioni imposte dalla legge e dall'autorità amministrativa in materia di scarichi.

L'infungibilità ed essenzialità del provvedimento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura sono, peraltro, confermate dal dato normativo.

In base alla disciplina vigente all'epoca di presentazione dell'istanza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (23.1.2006), la competenza a provvedere era del Comune. La legge prevedeva, in particolare, che *"l'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda"* (cfr. art. 45, comma 6, D. Lgs. 1999, n. 152).

Il testo normativo riproduce quello attualmente vigente (l'art. 124, comma 7, D. Lgs. 2006, n. 152, quale risultante dalla modifica apportata dal D. Lgs. n. 4 del 2008, prevede che *"l'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda"*), il quale è stato interpretato dalla Cassazione nel senso che l'attività di scarico di reflui, in base alla nuova formulazione del comma settimo dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per effetto della modifica apportata dal D.Lgs. n. 4 del 2008, può essere esercitata soltanto dopo che l'autorità competente abbia rilasciato la relativa autorizzazione, non essendo più contemplato alcun meccanismo di silenzio-assenso legato all'inadempimento dell'autorità a provvedere sulla domanda, la cui mera presentazione, di conseguenza, non può produrre alcun effetto liberatorio, neppure temporaneo (così Cass., Sez. 3, n. 9942 del 20/01/2016 - dep. 10/03/2016, Spaccatini, Rv. 26628901).

La soluzione adottata dalla Cassazione è pienamente condivisibile: come è noto, infatti, l'art. 20, comma 4, L. 1990, n. 241 prevede che le norme sul silenzio assenso non si applicano alla materia ambientale. In assenza, dunque, di una esplicita previsione normativa che disciplinasse gli effetti dell'inerzia della Pubblica Amministrazione, alla scadenza dei novanta giorni dalla presentazione dell'istanza non si poteva ritenere formata autorizzazione alcuna per silenzio assenso.

Ebbene stante l'assoluta identità della disciplina normativa, il *dictum* della Cassazione deve ritenersi esteso anche al caso di specie. Ciò significa che:



1. la mera presentazione dell'istanza non abilitava certamente la ditta privata all'esercizio dello scarico in pubblica fognatura;
2. decorsi i novanta giorni dalla presentazione dell'istanza al Comune, era preciso onere del privato verificare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione. Ove questa non fosse stata rilasciata, era onere del privato riproporre una nuova istanza di autorizzazione. In particolare, essendo entrato in vigore il nuovo testo unico ambientale in data 29.4.2006, a decorrere da tale data la ditta ALFA avrebbe dovuto presentare una nuova istanza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura all'ente di governo dell'ambito secondo quanto previsto dal già citato art. 124, comma 7, D. Lgs. 2006, n. 152. In definitiva, l'esercizio dello scarico, in assenza di formale autorizzazione, ha senz'altro integrato, nel caso di specie, la materialità del contestato reato.

Ritiene, altresì, questo decidente che, all'esito del dibattimento, sia stata raggiunta la prova anche dell'elemento soggettivo del contestato reato, il quale, trattandosi di una contravvenzione, è punibile anche a titolo di colpa.

Obietta la difesa che, nel caso di specie, l'imputato versava in uno stato soggettivo di buona fede, avendo posto in essere lo scarico nell'erroneo convincimento dell'esistenza dell'autorizzazione formale da parte del Comune, indotto da comportamenti positivi tenuti nei suoi confronti della Pubblica Amministrazione.

In base alle testimonianze ed ai documenti forniti dalla difesa, infatti, è stato provato:

- che, come accennato in precedenza, esisteva una prassi diffusa per cui, con il tacito assenso dei funzionari comunali, una volta ottenuti i pareri dell'ASL, di TAMSI e di ARPA, i privati richiedenti iniziavano ad esercitare lo scarico in attesa che il Comune formalizzasse l'autorizzazione;
- che, nel caso di specie, l'autorizzazione non era stata rilasciata dal Comune di XXXXX per un mero errore dei funzionari del Comune, che si erano dimenticati di formalizzare l'atto;
- che, una volta ottenuti i pareri positivi di ARPA, ASL e TAMSI, ALFA s.p.a., nel dicembre 2006, aveva comunicato al Comune l'inizio dell'attività di produzione e scarico;
- che, a marzo del 2007, TAMSI, di concerto con il Comune, aveva iniziato i campionamenti. In seguito ai risultati ottenuti, TAMSI aveva notificato alla Società l'accertamento delle tariffe per il servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque per l'anno 2006;
- che da febbraio 2007 ALFA aveva denunciato gli scarichi effettuati e la produzione di fanghi



ed aveva cominciato a pagare gli enti gestori, dapprima TAMSI e poi BETA (dal 2009 in poi) nonché a denunciare e smaltire fanghi da depurazione tramite ditte specializzate;

- che BETA, nel corso del tempo, aveva effettuato i controlli e i campionamenti senza mai richiedere l'esibizione dell'autorizzazione allo scarico alla ditta ALFA;

- che, a seguito di richiesta presentata da ALFA s.p.a. in data 18.1.2008, in data 12.2.2008 TAMSI aveva autorizzato la deroga ai limiti tabellari degli scarichi relativamente ad alcune sostanze, tra cui il cromo totale, pur in assenza di una formale autorizzazione. In data 17.2.2009 la ditta ALFA aveva inviato al Comune di XXXXX e a BETA una nuova richiesta di deroga ai limiti tabellari per quanto riguardava il parametro dell'alluminio;

- che ALFA s.p.a solo nell'estate del 2012 apprende che l'autorizzazione allo scarico non era stata rilasciata dal Comune di XXXXX. Infatti, a seguito della presentazione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico presentata dalla ditta a BETA in data 3.8.2012, BETA, con nota del 8.2.2013, richiedeva ad integrazione della pratica, i riferimenti e copia dell'autorizzazione precedentemente rilasciata e per la quale si chiedeva il rinnovo. A quel punto YY, che per conto della società si stava occupando della pratica di rinnovo dell'autorizzazione, si recava in Comune e qui apprendeva da TT che, per mero errore, l'autorizzazione non era stata rilasciata dal Comune. Su consiglio di TT, dunque, la ditta presentava una nuova istanza di autorizzazione allo scarico, in data 2.5.2013, a BETA s.r.l., ente competente per l'istruttoria. Indi, in data 17.6.2014, l'A.T.O. di Milano rilasciava la richiesta autorizzazione, concedendo altresì, per la durata di un anno, le deroghe ai limiti previsti per lo scarico di alcune sostanze così come richiesto dalla Società.

Alla luce delle prove addotte dalla difesa si tratta dunque di verificare se, nel caso di specie, possa escludersi qualsiasi addebito di colpa a carico dell'imputato.

Il dato addotto dalla difesa consiste nell'erronea convinzione che l'autorizzazione allo scarico richiesta in data 23.1.2016 dalla ditta fosse stata nel frattempo rilasciata dal Comune.

È opinione di questo decidente che il dato introdotto dalla difesa non possa essere qualificato come un errore su norma extrapenale integratrice della legge penale (art. 5 c.p.).

Nessuno mai nel corso del dibattimento ha posto in discussione che, per l'esercizio dello scarico, fosse necessaria la formale autorizzazione dell'ente preposto. Né, tantomeno, è stata



addotta l'equipollenza degli atti endoprocedimentali (pareri di ASL, TAMSI ed ARPA) ovvero delle rassicurazioni di TT in merito al futuro rilascio dell'autorizzazione.

Sul punto significative sono state le dichiarazioni rilasciate dai testi della difesa YY e FF.

Il primo ha riferito che, sostanzialmente, la ditta aveva iniziato lo scarico in assenza della formale autorizzazione del Comune, nella consapevolezza che tale titolo abilitativo era richiesto e confidando nella tolleranza del Comune.

Il teste FF, proprio in merito alla prassi in uso al Comune di XXXXX, per cui le ditte private iniziavano a scaricare, in presenza dei pareri favorevoli di ASL, ARPA e TAMSI, prima del rilascio della formale autorizzazione da parte del Comune, così ha commentato *"No, era una prassi dovuta ai tempi di emissione della cosa, ma non dico che era legittima o rispettante norma, quello è un altro paio di maniche"*.

Anche TT, pur ammettendo l'esistenza della prassi in questione si è ben guardata dall'affermare la legittimità di tale prassi.

Dall'istruttoria dibattimentale è, dunque, emerso, senza tema di smentita, che esisteva la descritta prassi diffusa, ma che tutti gli operatori (ivi compresa la ditta ALFA) erano ben consapevoli dell'illegittimità di tale prassi, rispetto alla quale il Comune era connivente, in considerazione dei ritardi burocratici che accumulava nel rilascio delle autorizzazioni. E a comprova che tutti (Comune e ditte istanti) fossero consapevoli dell'illegittimità di tale prassi, vi è la circostanza, pacificamente emersa in dibattimento, che i funzionari del Comune mantenevano un atteggiamento sostanzialmente passivo, ben guardandosi dal rilasciare autorizzazioni provvisorie scritte o assensi verbali.

La ditta ALFA (e per la stessa l'imputato Quinzio) erano dunque ben consapevoli che, nel caso di specie, era necessaria l'autorizzazione formale del Comune per iniziare lo scarico.

Anche a volere poi ritenere - in denegata ipotesi - che nel caso di specie l'imputato abbia erroneamente ritenuto che i pareri rilasciati da ARPA, TAMSI e ASL fossero idonei a surrogare l'autorizzazione del Comune deve escludersi che ricorresse quell'ignoranza inevitabile della legge penale che vale ad escludere la ricorrenza dell'elemento soggettivo.

È pacifico, in base alla giurisprudenza di legittimità, che l'errore sul regime amministrativo che regola l'autorizzazione allo scarico cada su norma integratrici del precetto penale e sia dunque



disciplinato dall'art. 5 c.p. (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 3, n. 11497, 22 marzo 2011)

Come è noto, con la sentenza n. 364 del 1988 la Corte Costituzionale ha sancito che l'ignoranza sulla legge penale è scusabile ove sia determinata da errore inevitabile. Il Giudice delle Leggi ha, in particolare, premesso che presupposto del dovere di diligenza relativamente alla conoscenza degli ambiti di liceità consentiti che grava sul cittadino è onere dello Stato di metterlo in condizione di poter adempiere al proprio obbligo di informazione.

Muovendo da tale presupposto, la Corte Costituzionale ha stabilito che l'errore sul precetto sarà

inevitabile sicuramente nei casi di mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa per assoluta oscurità del testo legislativo ovvero nei casi di un "gravemente caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari" ovvero allorché l'errore sul precetto sia determinato "da particolari, positive, circostanze di fatto in cui s'è formata la deliberazione criminosa (es. "assicurazioni erronee" di persone istituzionalmente destinate a giudicare sui fatti da realizzare; precedenti, varie assoluzioni dell'agente per lo stesso fatto)".

In applicazione di tali principi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che l'errore sulla legge penale è inevitabile ogniqualvolta il cittadino "abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una "culpa levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale,

l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto" (così Cass., SS.UU., n. 8154 del 10/06/1994-dep. 18/07/1994, P.G. in proc. Calzetta, Rv. 197885).

Se anche, poi, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno

dell'azione stessa, si impone definitivamente al privato l'obbligo di astensione da qualsiasi intervento, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile



ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità (così Cass., Sez. 2, n. 46669 del 23/11/2011 - dep. 19/12/2011, P.G. in proc. De Masi e altri, Rv. 252197).

In seguito la giurisprudenza di legittimità ha ancor meglio definito i contorni dell'inevitabilità dell'errore sul precetto penale, precisando che in materia contravvenzionale, la buona fede del trasgressore può costituire causa di esclusione della responsabilità penale solo quando il comportamento antiggiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere (in applicazione di tale principio, in una fattispecie relativa a violazione della normativa sui rifiuti, la Corte ha escluso che l'invocata buona fede del ricorrente possa derivare da un fatto negativo, quale la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare - cfr. Cass., Sez. 3, n. 42021 del 18/07/2014-dep. 09/10/2014, Paris, Rv. 260657).

Si è, altresì, precisato che, ai fini della scusabilità dell'errore sul precetto, non possono assumere rilevanza le dichiarazioni del tecnico di un piccolo Comune, dotato di modesta preparazione professionale, qualora le stesse: siano in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale; non trovino uniforme applicazione nella stessa Provincia o Regione ovvero siano macroscopicamente illegittime. Deve, in tal caso, ritenersi inadempito l'obbligo d'informarsi in maniera adeguata con diligenza ed attenzione conformi al parametro dell'"homo eiusdem conditionis et professionis" (nella specie il responsabile del servizio per l'igiene ed il territorio della U.S.L. aveva ritenuto l'inutilità dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge n. 283 del 1962 per aprire un bar. La Corte, nell'affermare il principio suddetto, ha osservato che detto funzionario deve soltanto esprimere un parere, poiché l'organo competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo è il Sindaco, fatta salva l'eventuale espressa normativa derogatoria regionale - cfr. Cass., Sez. 3, n. 646 del 05/12/1996 - dep. 29/01/1997, Ornati, Rv. 20674401).

Ebbene, nel caso di specie, per quanto evidenziato in precedenza:

- la prassi in vigore (inizio degli scarichi in assenza della formale autorizzazione del Comune) era macroscopicamente illegittima. Come già si è evidenziato in precedenza, la normativa in materia di inquinamento non lascia dubbi circa la necessità di formale autorizzazione per l'esercizio degli scarichi e circa la non equipollenza di altri atti interni al procedimento;
- in ogni caso, mai vi erano state formali assicurazioni da parte di pubblici funzionari



circa l'equipollenza dei pareri prodromici al rilascio dell'autorizzazione all'autorizzazione stessa, essendosi limitati i funzionari a tenere un atteggiamento inerte o a non rilevare l'assenza dell'autorizzazione;

- anche ammesso - in denegata ipotesi - che l'imputato effettivamente avesse ritenuto l'ipotizzata equipollenza, se solo avesse assolto al suo onere di informazione, ad esempio chiedendo ai suoi consulenti esterni se fosse necessaria l'autorizzazione, avrebbe facilmente appreso della necessità della formale autorizzazione.

Si deve, dunque, concludere che, nel caso di specie, l'imputato ben era consapevole della necessità della formale autorizzazione del Comune per effettuare gli scarichi. Peraltro, un eventuale errore sulla necessità di tale autorizzazione non sarebbe stato scusabile ai sensi dell'art. 5 c.p., alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità testé esposta.

Esclusa, dunque, la ricorrenza di un errore in diritto scusabile ai sensi dell'art. 5 c.p., occorre verificare se nel caso di specie ricorresse una ipotesi di errore sul fatto che costituisce reato.

Come è noto, tale ipotesi è disciplinata all'art. 47 c.p. il quale, in particolare, al comma 1, stabilisce che *"l'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinata da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo"*.

Nel caso di specie, l'errore di fatto cadrebbe sull'esistenza dell'autorizzazione allo scarico.

Considerato che la fattispecie contravvenzionale per cui si procede è punibile anche a titolo di colpa, secondo la tesi difensiva si ricadrebbe in una ipotesi di errore incolpevole dell'imputato, il quale, indotto in errore da positivi comportamenti della pubblica amministrazione, avrebbe effettuato lo scarico nell'erroneo convincimento che il Comune avesse rilasciato la prescritta autorizzazione. La tesi difensiva non convince.

Come in precedenza ricordato, è possibile parlare di affidamento incolpevole del privato solo quando il comportamento anti-giuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere e che l'omessa rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare non vale certo ad integrare tale fatto positivo.

Inoltre, va rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di



applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 47 cod. pen., il dubbio su una circostanza di fatto che costituisce elemento essenziale della fattispecie criminosa non è di per sé sufficiente ad escludere il dolo in quanto, mentre l'errore determina il convincimento circa l'esistenza di una situazione che non corrisponde alla realtà, chi agisce nel dubbio è invece consapevole di potersi esporre a violare la legge, cosicché il compimento dell'azione comporta l'accettazione del rischio nella causazione dell'evento, concretizzando così una forma di responsabilità a titolo di dolo eventuale (così Cass., Sez. 3, n. 37837 del 06/05/2014 - dep. 16/09/2014, Me altri, Rv. 26025701).

Nel caso di specie occorre rilevare quanto segue.

- 1) quando la ditta ALFA ha iniziato lo scarico in pubblica fognatura, per quanto in precedenza evidenziato, era ben consapevole dell'assenza della formale autorizzazione e che il rilascio dell'autorizzazione, da parte del Comune, sarebbe potuto avvenire anche a distanza di tempo;
- 2) la prassi del Comune di XXXXX di consentire lo scarico in fognatura in presenza dei prescritti pareri favorevoli degli enti coinvolti nel procedimento ed in assenza di formale autorizzazione era palesemente illegittima e tale illegittimità era nota anche alla ditta ALFA;
- 3) dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (23.1. 2006) alla data (estate 2012) in cui la ditta ALFA avrebbe appreso del mancato rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, mai nessun ente pubblico (AMSI, ARPA, BETA) con cui la ditta ALFA si era di volta in volta interfacciata (per denunciare gli scarichi e pagare le relative tariffe; per i campionamenti e controlli presso lo stabilimento; per ottenere deroghe ai limiti delle immissioni) aveva fornito rassicurazioni circa l'esistenza dell'autorizzazione, avendo semplicemente omesso tali enti (che, peraltro, all'epoca dei fatti, non erano competenti per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura) di rilevare l'irregolarità poi riscontrata. Non si è dunque in presenza di quel positivo fatto della Pubblica Amministrazione idoneo a fondare il convincimento incolpevole circa la sussistenza dell'autorizzazione, secondo i parametri forniti dalla giurisprudenza di legittimità;
- 3) per contro, è documentalmente provato che in data 17.4.2008 l' ARPA aveva svolto un sopralluogo presso l'impianto di XXXXX di ALFA s.p.a. ed aveva chiesto l'esibizione dell'autorizzazione allo scarico. A tale richiesta l'azienda aveva dichiarato di non essere in grado di esibire tale documentazione (cfr. doc. 14 della produzione della difesa del 2.2.2017). Si può



dunque affermare che quantomeno alla data del 17.4.2008 la ditta doveva essersi resa conto, a fronte delle richieste dell'ARPA, che non vi era certezza circa l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune. Tale situazione di incertezza, come testé ricordato, vale ad escludere l'ignoranza incolpevole;

4) in ogni caso è emerso che la ditta, pur essendo consapevole dei lunghi tempi che potevano impiegare gli enti preposti che via via si sono succeduti nella competenza (Comune, TAMSI, ATO) per il rilascio dell'autorizzazione, in assenza di espliciti riscontri circa l'esistenza dell'autorizzazione, mai si è attivata, prima dell'estate del 2012, per chiedere informazioni circa lo stato della pratica ovvero per sollecitare il Comune. Con tale comportamento la ditta ALFA (e per questa il responsabile ambientale Tizio) è certamente venuta meno agli obblighi di prudenza, diligenza e perizia che devono connotare l'operato di una ditta che professionalmente, nell'esercizio della sua attività produttiva, tratta rifiuti pericolosi. Tanto più che, come in precedenza evidenziato, in base alla disciplina vigente all'epoca di presentazione dell'istanza di scarico in pubblica fognatura, il Comune aveva novanta giorni di tempo per provvedere sull'istanza. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione non poteva ritenersi formata per silenzio assenso.

Era, dunque, preciso onere dell'imputato, una volta assunta la qualifica di delegato ambientale, verificare se alla ditta fosse stata rilasciata la formale autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, a seguito dell'istanza presentata nel gennaio 2006.

Anche poi, a voler ammettere – in denegata ipotesi – che fino all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico presentata nell'estate 2012 la ditta avesse agito nell'erroneo incolpevole convincimento che il Comune di XXXXX avesse in precedenza rilasciato l'autorizzazione allo scarico, si rileva che, per esplicita ammissione di tutti i testi della difesa, tale circostanza era divenuta nota alla ditta a seguito dell'interlocuzione con ARPA e Comune dei XXXXX, tanto è vero che la medesima ditta, in data 23.4.2013 aveva presentato una nuova istanza di autorizzazione allo scarico. È pacifico che la ditta, da quel momento e fino al rilascio della formale autorizzazione da parte dell'A.T.O. (17.6.2014) ha continuato ad operare, pur nella consapevolezza dell'assenza dell'autorizzazione, per di più effettuando immissioni in deroga ai limiti tabellari, come aveva fatto in precedenza.



In tale situazione l'imputato, che era stato investito della delega ambientale già a far data dal 21.6.2007, versava in un atteggiamento che può essere qualificato in termini di dolo, essendovi la consapevolezza dell'assenza dell'autorizzazione.

Il teste della difesa YY, interrogato dal Tribunale circa i motivi per cui la ditta avesse proseguito negli scarichi in pubblica fognatura, pur avendo avuto contezza dell'assenza di autorizzazione, ha invocato l'ineluttabilità di tale scelta per la ditta, in quanto, a suo dire, fermare lo scarico avrebbe significato interrompere l'attività dello stabilimento, privando i dipendenti del lavoro e della fonte di reddito. Le giustificazioni addotte dal teste della difesa non valgono ad integrare alcuna causa di esonero dalla responsabilità penale.

In particolare, non si può ritenere che l'imputato abbia agito in stato di necessità (art. 54 c.p.).

Come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, lo stato di necessità è incompatibile con situazioni di pericolo volontariamente cagionate dallo stesso soggetto attivo e richiede l'esistenza di una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile (così Cass., Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015 - dep. 13/05/2015, Moccardi, Rv. 26353301). Inoltre, si è precisato che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (così Cass., Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016 - dep. 29/08/2016, Mbaye, Rv. 26764001).

Nel caso di specie:

- non si è in presenza di un pericolo inevitabile, atteso che l'assenza di autorizzazione era certamente imputabile ad una negligenza della ditta, che avevano iniziato e proseguito nell'effettuazione degli scarichi nella consapevolezza dell'assenza di tale autorizzazione e non aveva poi fatto nulla per sollecitarne il rilascio, pur versando quantomeno in una situazione di dubbio circa l'esistenza della stessa;
- in ogni caso era la stessa delega rilasciato a Tizio a prevedere la possibilità che costui potesse sospendere la produzione per il tempo necessario a sanare le irregolarità riscontrate (*"provvedere in ottemperanza a quanto previsto dalle norme in materia o a richiesta delle competenti autorità all'adeguamento degli impianti e delle infrastrutture, nei limiti di spesa prevista, anche nel caso in*



cui fosse necessario sospendere l'attività produttiva per il tempo strettamente necessario"). Si trattava, dunque, di un'evenienza prevista dalla ditta e rispetto alla quale la stessa avrebbe dovuto adottare gli accorgimenti necessari, tanto più che, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere agli obblighi imposti dalla legge, quale causa di esclusione della responsabilità penale, solo a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui della causa di pericolo, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare il pericolo tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto.

Il fatto non può essere considerato di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p., come ipotizzato dalla difesa dell'imputato.

Non si può, infatti, non rilevare che, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133, comma 1, c.p., il fatto deve essere considerato di particolare gravità, essendosi la condotta incriminata protratta per quasi sette anni, con scarico di sostanze altamente inquinanti in pubblica fognatura oltre i limiti tabellari, oltre che essere connotato da colpa grave (quanto meno fino alla scoperta dell'assenza dell'autorizzazione nell'estate del 2012) e da intenso dolo (dall'estate del 2012 fino al rilascio dell'autorizzazione).

Tizio va, dunque, dichiarato responsabile del reato a lui ascritto al capo A della rubrica. Passando al trattamento sanzionatorio, sussistono i presupposti per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Come emerge, infatti, dagli accertamenti svolti dal consulente tecnico della difesa JJ (cfr. pagg. 53 ss. delle trascrizioni del 1.6.2017 e relazione di consulenza tecnica dallo stesso redatta), le irregolarità riscontrate nel presente procedimento (vedi anche risultanze relative al capo b, su cui si tornerà nel proseguo) hanno avuto carattere isolato e, per quanto gravi, si sono inserite in una attività che, nel complesso, è stata svolta correttamente e nel sostanziale rispetto delle precauzioni imposte dalla legge per ridurre al minimo gli effetti inquinanti degli scarichi industriali, anche con l'impiego di considerevoli risorse economiche.

Tenuto, pertanto, conto dei sopra richiamati parametri di cui all'art. 133 c.p., appare conforme a giustizia irrogare a Tizio la pena di due mesi di arresto ed euro 4.000 di ammenda (vale a dire:



pena base mesi tre di arresto ed euro 6.000 di ammenda - 1/3 per le circostanze attenuanti generiche).

Nella previsione che l'imputato, incensurato, si asterrà dalla commissione di ulteriori reati e che la presente vicenda processuale abbia in lui sortito un sufficiente effetto di emenda, possono essergli concessi i doppi benefici di legge.

3. Sull'intervenuta prescrizione del reato contestato a Tizio al capo a) della rubrica.

Come in precedenza evidenziato, in data 15.3.2012 i funzionari di BETA effettuavano un controllo presso lo stabilimento di XXXXX di ALFA s.p.a. Dal pozzetto dei reflui industriali posto a valle dell'impianto di depurazione veniva prelevato un campione delle acque reflue. All'esito delle analisi svolte, risultavano superati i limiti di emissione per i seguenti parametri:

- solidi sospesi totali a pH7: 518 mg/I a fronte di un limite di 300 mg/I;
- cloruri: 1393 mg/I a fronte di un limite di 1200 mg/I;
- solfati: 1368 mg/I a fronte di un limite di 1000 mg/I;
- alluminio: 27 mg/I a fronte di un limite di 2 mg/I;
- cromo totale: 29,2 mg/I a fronte di un limite di 20,0 mg/I.

Il dato del superamento del limite relativo al cromo totale appare pacifico e non è posto in discussione neppure dalla difesa.

Va osservato, per inciso, che, nel caso di specie, è stato eseguito un campionamento istantaneo dai tecnici di BETA, anziché un campionamento medio nell'arco di tre ore, come previsto dall'articolo 5 alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La metodologia seguita non pregiudica, ad avviso di questo decidente, l'attendibilità del campione. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5 alla Parte II" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (campione medio prelevato nell'arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall'organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione (la Corte ha precisato che tali esigenze possono derivare dalle caratteristiche del ciclo produttivo, dal tipo di scarico



- continuo, discontinuo, istantaneo -, dal tipo di accertamento: cfr. Cass., Sez. 3, n. 26437 del 13/04/2016 - dep. 24/06/2016, Copreni e altro, Rv. 26711001).

Ebbene, nel caso di specie, il campione è stato prelevato a scarico in atto, immergendo una gamella in PE precedentemente condizionata con il refluo campionato, e, come precisato nello stesso verbale di campionamento, "*... sono state adottate le modalità di prelievo sopra descritte in quanto trattasi di scarico caratterizzato da composizione qualitativa costante*". Come spiegato dal teste BB, "*... l'azienda ha un impianto di depurazione di grandi dimensioni che di per sé equalizza lo scarico. Faccio un esempio che faccio spesso: il modo migliore di fare un campione medio non è neanche prendere diverse aliquote nel corso del tempo, ma in teoria sarebbe prendere tutti i reflui di diversa origine, metterli in un unico contenitore, a questo punto molto grande, mischiarli e di lì prelevare un campione. Di fatto il loro impianto di depurazione fa questo, cioè i diversi scarichi che arrivavano in diversi reparti vanno in vasche di accumulo e di trattamento che tendono a equalizzarlo. Devo dire che questa posizione molto probabilmente è considerata anche dalla stessa azienda, perché la stessa azienda nel dichiarare i propri scarichi, siccome annualmente le ditte devono mandare delle analisi anche ai fini tariffari, l'azienda stessa quando ci manda le sue analisi lo fa su campioni istantanei. Quindi evidentemente anche l'azienda ALFA ritiene il metodo istantaneo adeguato alla qualificazione del loro scarico, tant'è che abbiamo le loro analisi del ... nel 2012 non avevano presentato le analisi a corredo della denuncia, ma ho scaricato quelle dal 2010 al 2014 e hanno sempre mandato ... e anche poi successivamente, detto sinceramente, hanno sempre usato campioni istantanei*".

Peraltro, anche ARPA, nel parere favorevole allo scarico emesso in data 31.3.2006 aveva prescritto alla ditta di "*assicurare costantemente il rispetto dei limiti previsti dal regolamento di fognatura in ogni campione anche istantaneo prelevato dal pozzetto di prelievo posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento e nel pozzetto posto a monte dell'allaccio alla fognatura comunale*".

Le dichiarazioni del teste BB sono ampiamente esaustive e dimostrano come, nel caso di specie, le analisi siano state eseguite su campione omogeneo, ampiamente rappresentativo dello scarico in atto.

Il fatto di reato contestato al capo a) è, dunque, ampiamente provato nella sua materialità.



Obietta la difesa che, alla luce delle risultanze dibattimentali, deve, tuttavia, escludersi qualsiasi addebito di colpa all'imputato Tizio, avendo egli adottati tutti i comportamenti esigibili dal c.d. agente modello (*homo eiusdem condicionis et professionis*).

Sottolinea, anzitutto, la difesa, che il valore oggetto di contestazione (pari a 29,2 mg/I) relativo al cromo totale sarebbe del tutto anomalo.

Sul punto, in particolare, il consulente tecnico della difesa JJ, nella sua relazione osserva che *"nello specifico l'evento rilevato il 15 marzo 2012 con valore del parametro "cromo totale" pari a 29,2 mg/I risulta chiaramente anomalo rispetto ai valori statistici monitorati dall'azienda nell'ambito dei controlli necessari alla efficiente marcia di impianto"* a conferma di ciò, riporta le risultanze analitiche delle indagini chimiche effettuate dal Laboratorio XXXX sui reflui scaricati dal 2006 al 2015 selezionato tra le analisi di autocontrollo interne (effettuate con frequenza almeno mensile).

Anche i tecnici di BETA, peraltro, nel corso della loro deposizione dibattimentale hanno confermato come i controlli da loro operati nel corso del tempo abbiano confermato la sostanziale regolarità degli scarichi dell'impianto di XXXXX.

Il consulente tecnico della difesa JJ, poi, ha verificato che, dal 2005 (anno di costruzione dell'impianto) al 2015 la ditta ALFA ha adottato scrupolosi accorgimenti per assicurare la regolarità degli scarichi ed il corretto funzionamento dell'impianto. In particolare:

- è stato condotto *"un censimento sistematico della rete di prelievo, distribuzione e scarico delle acque del sito che ha identificato le componenti tecnico-impiantistiche e i punti di controllo del ciclo idrico"*;
- sono state assicurati costanti controlli per mantenere sempre in efficienza l'impianto di depurazione (verifica del corretto funzionamento delle pompe e dei dispositivi di regolazione delle stesse; manutenzione della rete fognaria, della vasca di accumulo, delle tecnologie per l'accumulo e l'invio delle acque di prima pioggia e del depuratore aziendale);
- gli scarichi a valle del depuratore esterno sono stati monitorati con cadenza generalmente mensile mediante test di autocontrollo eseguiti da un laboratorio esterno accreditato, il quale ha verificato il rispetto dei parametri di accettabilità normativamente previsti;
- sempre mediante un laboratorio esterno accreditato, ALFA ha eseguito *"un ulteriore controllo dei parametri dei reflui soggetti alle limitazioni previste dal regolamento comunale di scarico in*



pubblica fognatura ed all'eventuale deroga" con frequenza trimestrale, unitamente ad un controllo almeno annuale dei valori dei parametri della tabella comunale.

Con specifico riferimento all'impianto di depurazione, il consulente tecnico della difesa ha aggiunto che "Tizio ha predisposto, oltre ai controlli di processo precedentemente descritti, un costante monitoraggio periodico chimico analitico per valutare le caratteristiche degli scarichi in uscita dall'impianto di depurazione impiegando allo scopo risorse economiche significative affidando il servizio di monitoraggio e controllo analitico ad un laboratorio esterno specializzato.

I risultati analitici consentono di verificare l'efficienza dell'impianto di depurazione e di mantenerla costante nel tempo: in particolare viene predisposta una campagna analitica interna che prevede l'effettuazione di campionamenti e analisi dei reflui scaricati sia allo scarico sia in alcune fasi intermedie con frequenza almeno mensile (la frequenza aumenta in occasione di variazioni operative). Tali attività sono effettuate con metodi ufficiali JRSA-CNR riconosciuti a livello nazionale e internazionale dal Laboratorio esterno XXXX accreditato allo scopo e attivo nel campo ambientale da oltre 25 anni".

Conclude il consulente tecnico della difesa che "il processo di monitoraggio delle caratteristiche dei reflui scaricati si completa con l'effettuazione di due controlli analitici effettuati da un laboratorio esterno accreditato (a carico economico dello ALFA) e trasmessi all'autorità competente ai fini del calcolo tariffario per il servizio di trattamento acque reflue conferite in fogna industriale. Come si evince dalle relative risultanze analitiche riferite o questi controlli effettuati nell'anno interessato all'evento di superamento del limite per il "cromo totale" del marzo 2012 e degli anni successivi, i valori di "cromo totale" si attestano sempre al di sotto dei limiti autorizzati.

La difesa ha, inoltre, documentato come la ditta ALFA, per porre in essere tutte le misure di autocontrollo e miglioria dell'impianto, al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale e di adeguare l'impianto medesimo alle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, ha sostenuto costi di gestione/manutenzione pari ad euro 3.286.000, dei quali euro 624.000 per l'impianto di depurazione (impianto chimico fisico e biologico e non solo chimico fisico, come prescritto dal Comune) e le successive opere impiantistiche.

Sotto il profilo organizzativo, inoltre, è emerso nel corso del dibattito che ALFA si avvale di un consulente esterno addetto al controllo e al lavoro necessario al funzionamento del depuratore (dr.



FF), di un direttore industriale (perito industriale WW), di una società di consulenza in materia di sicurezza e ambiente (il cui amministratore è il dr. YY).

Infine, la società si è dotata di un Sistema Integrato Qualità e Ambiente conforme alle norme internazionali UNE EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 che fornisce un supporto procedurale alla gestione degli aspetti ambientali e nel maggio 2016 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 dotato di una parte speciale per i reati ambientali.

Alla luce dei dati provati dalla difesa, si tratta, dunque, di stabilire se il comportamento di Tizio, nella sua veste di delegato ambientale della ditta ALFA all'epoca dei fatti, possa essere ritenuto esente da colpa

Per dare una risposta a tale quesito occorre, anzitutto, ricostruire quale è stata la causa della violazione riscontrata in base a quanto emerso nel corso del dibattimento.

Come evidenziato nella relazione del consulente tecnico della difesa JJ, il superamento del parametro del cromo totale è stato determinato dal trascinarsi accidentale, nello scarico, di fiocchi di fango intrisi di metallo, non completamente sedimentati nella vasca di decantazione del depuratore. Come spiegato dal teste FF *"... gli impianti sono dimensionati in modo tale che in un regime di condizione regolare abbiamo sempre una fuga di fiocchi di fango, perché la sedimentazione è una sedimentazione che ha una percentuale di rimozione, cioè non è che io entro con ... l'acqua è torbida, la metto dentro e tiro fuori il 100% pulita come fosse acqua ... c'è sempre una quota di fango che è una dimensione tale per cui riesce a scappare dal fenomeno di sedimentazione per gravità'*. Pertanto, nella casistica è potenzialmente possibile che *"... un fiocco di fango, un agglomerato di fango scappi dalla sedimentazione e vada a finire in scarico"*, influenzando la qualità dello scarico. Il fenomeno si è puntualmente verificato nel caso di specie, atteso che *"il refluo campionato aveva un contenuto di solidi sospesi molto elevato, cioè quando siamo nell'ordine dei 20 lì ne aveva 500, una cosa del genere. Per cui di conseguenza si sono incrementati anche i valori di metalli contenuti, dovuti a quella parte di fango"*.

Osserva ancora il teste FF che il fenomeno in questione è raro a verificarsi, in quanto *"la dimensione dei sedimentatori finali della (inc.) è circa il doppio di quello che serve in termini di portata, per cui c'è un enorme margine di garanzia, però potenzialmente è un*



evento che può accadere " precisando poi che si tratta di un evento che può accadere *"una volta ogni due o tre anni"*.

Nel dibattito è, inoltre, emerso che per ovviare all'inconveniente riscontrato è stato sufficiente applicare allo scarico un sistema di filtri a sabbia e a carboni attivi, atto ad abbattere il tasso medio dei solidi in uscita. Sul punto, in particolare, il teste WW ha riferito quanto segue:

"Noi abbiamo avuto un evento di sfioramento del cromo 3. Questo fatto, diciamo, mi ha preoccupato e ho cercato di capire, anche consultandomi con altri esperti, come potessi rimediare a questo tipo di evento, anche se non era mai capitato, ma intanto era capitato. Dice "il rischio è che può scappare una particella di fango, quindi può darti questo evento. Per evitare questo metti i filtri a sabbia ". Per sicurezza io a quel punto ho messo anche quelli a carboni attivi per essere più sicuro, per gli inquinanti in genere ".

Per quanto concordemente riferito dai testi della difesa, si può, dunque, concludere che la causa della violazione riscontrata (superamento del parametro del cromo totale) deve identificarsi in un evento (trascinamento accidentale di fiocchi di fanghi intrisi di metallo sfuggiti alla sedimentazione) che, per quanto raro a verificarsi, non può ritenersi assolutamente imprevedibile in quanto, come ricordato dal teste FF, l'impianto di depurazione non abbatte e non rimuove la totalità della parte solida presente nei fanghi. Nel caso di specie, poi, non si può trascurare che la quantità di fanghi che venivano trattati nell'impianto di depurazione era particolarmente elevata. Il rischio in questione, inoltre, poteva essere eliminato con un accorgimento (l'applicazione di filtri a sabbia o a carboni attivi) relativamente semplice, a costi certamente sopportabili per la ditta.

In presenza, dunque, di un rischio, per quanto raro, prevedibile in base alla migliore scienza e tecnica disponibile ed evitabile con rimedi certamente alla portata del soggetto titolare della posizione di garanzia, non può parlarsi di evento dovuto a caso fortuito o forza maggiore o di inesigibilità in concreto dell'osservanza del precetto penale.

Non si può, infatti, trascurare, che la giurisprudenza di legittimità è orientata, in materia ambientale, a valutare in modo rigoroso la colpa ed è costante nell'affermare che il titolare di un insediamento produttivo ha un obbligo di diligenza particolarmente intenso ed ampio, che si concreta nell'onere di predisporre ogni misura preventiva, tecnica ed organizzativa atta a



scongiurare l'evenienza di uno scarico extratabellare ovvero nell'onere di adottare tutti gli accorgimenti operativi consentiti dalla migliore tecnica disponibile al fine di evitare tale evento (così, tra le altre, Cass., Sez. III, 3.11.2016, n. 46152).

L'obbligo di diligenza così descritto dalla giurisprudenza certamente gravava, nel caso di specie, su Tizio, in virtù della posizione di garanzia e dei poteri a lui conferiti quale delegato ambientale della ditta ALFA.

Certamente, gli elementi adottati dalla difesa valgono a connotare in termini di *culpa levis* la condotta tenuta dall'imputato: trattasi, infatti, di una negligenza tutto sommato limitata che si inserisce in una complessiva gestione regolare dell'impianto, caratterizzata da scrupolo ed impegno nell'assicurare il rispetto dei limiti alle immissioni. Gli stessi elementi, tuttavia, non valgono ad escludere la colpa, in quanto non escludono la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento nel caso concreto.

Può dunque ritenersi provata la sussistenza del reato ascritto a Tizio al capo a) della rubrica.

Tale reato, tuttavia, si è estinto per prescrizione. Anche tenuto conto dell'interruzione della prescrizione verificatasi con l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio in data 11.2.2016, infatti, il termine massimo di cinque anni dalla commissione del reato è venuto a maturare in data 15.3.2017.

Si impone, pertanto, sentenza di non doversi procedere per essersi estinto il reato per intervenuta prescrizione.

L'intervenuta prescrizione del reato rende superflua la verifica circa la sussistenza, nel caso di specie, della speciale causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p., invocata dalla difesa. Come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- *bis* cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (così Cass., Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016 - dep. 16/03/2016, Calabrese, Rv. 26650501).

4. Sulla sussistenza degli illeciti da reato contestati a ALFA s.p.a. ai capi C e D della rubrica



Ai capi C e D della rubrica vengono contestati alla società ALFA s.p.a. gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui ai capi A e B della rubrica.

Alla luce di quanto è esposto in precedenza è provata la commissione di tali reati.

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 undecies comma 2, lett. a), punti 1 e 2 del D. Lgs. 2001, n. 231, i reati in questione rientrano nel novero dei reati presupposto per i quali è configurabile la responsabilità da reato delle persone giuridiche.

Si tratta, dunque, di verificare la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge per l'integrazione di tale forma di responsabilità.

Anzitutto, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 2001, n. 231, il reato presupposto deve essere stato commesso o da coloro che rivestono una posizione apicale nell'organizzazione dell'ente e coloro che, invece, sono subordinati ad un potere di vigilanza e direzione dei primi.

Tale distinzione in punto di soggetti attivi ha precise conseguenze, implicando un diverso regime dei criteri di imputazione soggettiva.

Se il reato è commesso dai soggetti collocati in posizione apicale (che, cioè, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) D. Lgs. 2001, n. 231 *"rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"*) si realizza, infatti, una sostanziale inversione dell'onere della prova a carico dell'ente, il quale è tenuto a dimostrare di non essere incorso nella c.d. *"colpa di organizzazione"* (cfr. art. 6 D. Lgs. 2001, n. 231). Qualora, invece, autore del reato presupposto risulti essere una persona sottoposta all'altrui direzione, l'ente si considera responsabile solo se l'accusa prova che la commissione dell'illecito sia derivata dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (cfr. art. 7 del medesimo decreto).

Inoltre, il reato deve essere stato commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente, dovendosi escludere la responsabilità di quest'ultimo unicamente ove i soggetti attivi abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (cfr. art. 5).

La difesa contesta, anzitutto, che Tizio possa essere considerato soggetto apicale di ALFA s.p.a. Osserva, infatti, la difesa che Tizio, al momento della commissione del fatto e sino al suo pensionamento, è stato assunto dalla ALFA quale impiegato di livello A, come dimostrato dalle



sue buste paga.

L'imputato, inoltre, è stato esclusivamente destinatario di alcune deleghe di funzioni in materia di sicurezza del lavoro ed in materia ambientale, in forza delle quali ha esercitato solo le funzioni e i poteri necessari all'ottemperanza delle norme in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento atmosferico e inquinamento delle acque: per quanto concerne tutti gli altri aspetti dell'attività d'impresa e, in particolare, l'assetto organizzativo e gestionale della stessa è sempre stato sottoposto alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali ("*... restano escluse tutte le attività concernenti l'assetto organizzativo dell'impresa, che restano di competenza dei vertici dell'azienda ...*").

Ad avviso della difesa, dunque, Tizio dovrebbe essere qualificato quale semplice dipendente della ditta ALFA, sottoposto all'altrui direzione e vigilanza, con conseguente applicazione del regime di responsabilità di cui all'art. 7 del D. Lgs. 2001, n. 231.

Per stabilire quale sia la qualifica rivestita da Tizio nell'organizzazione aziendale ai sensi del D. Lgs. 200 l, n. 231, occorre verificare che rilevanza abbia la delega di funzioni operata, con riguardo all'osservanza della normativa ambientale, dai vertici aziendali in suo favore.

Come è noto la delega di funzioni consiste in un atto negoziale mediante il quale avviene il trasferimento di specifici doveri e poteri dal garante *ex lege* (cd. garante originario) ad un altro soggetto (cd. garante derivato).

Assodata l'impossibilità per il "vertice" dell'impresa di far fronte a tutte le attività di prevenzione e di controllo che caratterizzano la quotidiana vita di una società, l'istituto del trasferimento di funzioni

consente una traslazione dal delegante al delegato di poteri e, con essi, delle relative sfere di responsabilità. In questo modo si determina una redistribuzione dei rischi derivanti dall'attività produttiva, quindi una "*riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità*" (così, da ultima, Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 settembre 2014, n. 38343).

L'istituto della delega di funzioni ha la sua genesi - per lo meno sul piano normativo - nella materia della sicurezza sul lavoro (artt. 16 ss. d.lgs 81/2008).

Il d.lgs 81/2008 ha, difatti, attribuito piena dignità giuridica alla delega di funzioni, regolandone presupposti ed efficacia. In particolare, il disposto contenuto nell'art. 16 del citato decreto



cristallizza precisi requisiti - formali e sostanziali - cui è subordinata la validità della delega di funzioni. I primi consistono nella previsione con atto scritto, recante data certa, dell'incarico a cui deve, inoltre, essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Tra i requisiti sostanziali, invece, il legislatore contempla la necessità che il delegato possieda professionalità ed esperienza adeguate allo svolgimento delle funzioni trasferite.

In ogni caso - conclude la norma citata - la specifica funzione, ancorché correttamente trasferita in base ai predetti presupposti, non esclude l'obbligo di vigilanza del delegante sulla corretta esecuzione da parte del delegato degli incarichi trasferiti.

La Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. 3, n. 27862 del 21/05/2015 - dep. 02/07/2015, P.M. in proc. Molino e altri, Rv. 26419701) sottolinea come tra i requisiti citati non sia in alcun modo contemplato quello relativo alla "necessità" della delega; criterio in passato richiesto dalla giurisprudenza, allo scopo di circoscrivere l'ambito di applicazione dell'istituto (Cassazione Penale Sez. IV, 28 settembre 2006, n. 2592, in Cass. Pen., 2008, p. 723; Cassazione Penale Sez. IV, 6 febbraio 2007, n. 12794, in CED Cass., 2007, p. 2369).

In particolare, prima dell'intervento legislativo, gli interpreti si erano orientati nel reclamare, ai fini di una corretta efficacia della delega di funzioni, che la struttura aziendale fosse di dimensioni tali da giustificare il decentramento dei compiti e delle responsabilità, escludendo, su questa base, la validità della delega conferita, ad esempio, nell'ambito di piccole imprese.

Tale indirizzo interpretativo è stato superato con l'entrata in vigore del citato Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, il quale non prevede tra i presupposti di validità ed efficacia della delega di funzioni, appunto, il criterio "dimensionale".

La *ratio legis* è individuabile nella necessità di considerare la delega di funzioni come una precisa scelta di "*funzionalità organizzativa*", meritevole di considerazione in qualsiasi struttura aziendale, a prescindere dalle dimensioni, che in ipotesi possono essere anche ridotte.

Ciò posto, la Cassazione, nella citata sentenza n. 27862 del 2015, evidenzia la stretta correlazione tra la delega in materia prevenzionistica e la delega in materia ambientale e statuisce come il disposto normativo, di cui all'art. 16 del d.lgs. 81/2008, possa trovare applicazione, senza veri ostacoli, anche in quest'ultimo settore: il d.lgs. 81/2008 costituisce il parametro di riferimento anche



per la delega in materia ambientale.

Chiarito, dunque, come l'istituto della delega di funzioni trovi piena applicazione anche in materia ambientale e come il paradigma di riferimento vada rinvenuto nella disciplina di cui all'art. 16 D. Lgs. 81/2001, da considerarsi espressione di principi generali applicabili al di là del limitato settore della sicurezza sul lavoro, occorre interrogarsi sul modo in cui la delega di funzioni incida sull'operatività dei criteri soggettivi di imputazione della responsabilità dell'ente. La questione si pone, in particolare, per l'ipotesi in cui il delegato venga incaricato di esercitare specifiche funzioni di competenza del soggetto posto in posizione apicale e sia, allo stesso tempo, sottoposto ad un potere di vigilanza da parte del delegante.

In tal caso il dubbio riguarda la possibilità di considerare il delegato come soggetto "apicale" o "subordinato".

La dottrina prevalente risponde a tale interrogativo, sostenendo che per considerare il delegato quale soggetto "apicale" occorre necessariamente verificare la natura delle funzioni delegate e l'effettivo

svolgimento delle medesime. Allorché si accerti che il delegato svolga, a tutti gli effetti, funzioni ab origine appartenenti alla persona posta in posizione apicale, dovrà, a sua volta, essere considerato soggetto "apicale"; con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista probatorio.

Le conclusioni cui è giunta la dottrina sembrano trovare avvallo nei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente, in tema di delega di funzioni.

La Cassazione, in particolare, tende a superare il rigido formalismo della responsabilità "da posizione", attribuendo, per contro, rilevanza cruciale al ruolo effettivamente esercitato dal soggetto nell'ambito della struttura aziendale.

Per lungo tempo, infatti, si è sostenuto che la responsabilità penale all'interno di un'azienda, in caso di violazione delle norme ambientali, fosse individuabile esclusivamente in capo ai soggetti formalmente investiti di una posizione di garanzia, anche in presenza di una valida delega di funzioni (cfr. Cassazione Penale, Sez. III 29 marzo 1996, in Riv. trim. dir. pen. 1997, p. 1007 e Cassazione Penale, Sez. I, 30 agosto 2000 n. 9378, in Rivist. Ambiente 2001, p. 56).

Tale ricostruzione - non immune da criticità ed ambiguità - è stata gradualmente superata



nell'esperienza giurisprudenziale. In questa prospettiva, la Cassazione, in più occasioni, ha affermato che deve escludersi *"alla luce del principio fondamentale di cui all'art. 27 Cost., ogni forma di responsabilità oggettiva e quindi la configurazione di una responsabilità cd. di posizione in capo a/l'imprenditore (...) l'interprete deve compiere il massimo sforzo per individuare i soggetti responsabili in coloro a cui i compiti di prevenzione sono concretamente affidati, con la predisposizione e l'attribuzione dei co"elativi poteri necessari per adempierli"* (Cassazione Penale, Sez. IV, 26 aprile 2000, n. 7402 in Cass. pen., 2001, p. 1321).

Ponendosi sulla stessa scia, la citata sentenza della Cassazione n. 27862 del 2015 sottolinea l'opportunità di rifuggire - come dato risolutivo e conclusivo - dalla mera qualifica formale "verticistica" rivestita dal soggetto all'interno dell'impresa, attribuendo rilevanza anche a chi concretamente esercita specifici poteri di gestione e di impedimento.

Così ragionando, il giudice di legittimità chiarisce che la ripartizione di compiti e responsabilità relative all'attività imprenditoriale permette di imputare le conseguenze dannose per l'inosservanza delle norme ambientali (anche) a colui che, di fatto, svolge una determinata funzione, non risalendo esclusivamente fino ai garanti *ex lege*. Pertanto, la delega di funzioni, rispettosa dei criteri legalmente stabiliti, ha un effetto liberatorio per i deleganti.

Del resto, le stesse Sezioni Unite, nella nota sentenza Thyssenkrupp, hanno avuto modo di affermare che il delegante *"poiché non sa, poiché non può, poiché non vuole agire personalmente, trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri e responsabilità"*.

La prevalenza del criterio sostanziale sul criterio formale sembra, peraltro, essere stato recepito nella stessa definizione normativa contenuta nell'art. 5, lett. a) del D. Lgs. 2001, n. 231. Tale norma, infatti, nell'individuare quali debbano essere considerati i soggetti in posizione apicale nell'ambito dell'ente, fa riferimento non solo a coloro che *"rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale"* (criterio formale), ma anche a coloro che *"esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso"*.

Declinando i richiamati principi al caso di specie, si può osservare che la delega conferita a Tizio in materia ambientale appariva senz'altro idonea ad investire quest'ultimo dei poteri di rappresentanza,



amministrazione e gestione *ab origine* spettanti all'amministratore delegato con riguardo alla attuazione della normativa ambientale e a produrre un effetto liberatorio nei confronti di quest'ultimo. Infatti:

a) si trattava di delega puntuale ed espressa. Come in precedenza riportato, infatti, al nominato procuratore venivano conferiti *"tutti i poteri, da esercitarsi con firma singola, necessari all'espletamento delle funzioni di responsabile del rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e futura in materia ambientale, compresi tutti i poteri relativi alla gestione dei rifiuti ... alla tutela delle acque e dell'aria, attribuendogli in tale ambito poteri di spesa entro il limite della somma di euro 50.0000 ... annui. A tal uopo viene conferita al nominato procuratore ogni più ampia e necessaria facoltà, comprese quelle, a titolo esemplificativo e non esaustivo di:*

- effettuare sopralluoghi presso gli stabilimenti della società al fine di verificare che la gestione delle fasi finali del ciclo produttivo sia rispondente a quanto previsto dai precetti legislativi in materia ambientale;

- rappresentare la società avanti qualsiasi ufficio o autorità dell'amministrazione pubblica competente in materia ambientale e del territorio, svolgere qualunque pratica necessaria e utile per garantire gli adempimenti previsti;

- firmare la corrispondenza della società e gli atti relativi all'esercizio dei poteri attribuiti, facendo premettere alla firma la dizione "un procuratore";

- provvedere in ottemperanza a quanto previsto dalle norme in materia o a richiesta delle competenti autorità all'adeguamento degli impianti e delle infrastrutture, nei limiti di spesa prevista, anche nel caso in cui fosse necessario sospendere l'attività produttiva per il tempo strettamente necessario";

b) la delega era conferita ad un soggetto *"in possesso di qualificate competenze tecniche e professionali in materia, considerata anche la particolare esperienza pregressa nel settore di riferimento";*

c) la delega comportava l'attribuzione dei poteri di controllo, decisionali, di spesa e di gestione all'uopo necessari per l'espletamento delle funzioni delle delegate;

d) l'esistenza della delega era provata in modo certo ed alla stessa era stata data adeguata pubblicità.

Né la previsione contenuta nella procura rilasciata a Quinzio secondo cui la delega non



riguarderebbe *"tutte le decisioni e le iniziative concernenti l'assetto organizzativo della società, che restano di esclusiva competenza degli organi sociali preposti e che non sono trasferibili a terzi"* vale ad escludere l'effettività dei poteri gestionali conferiti al delegato. L'inciso in questione, infatti, rimanda, all'evidenza, a tutte quelle competenze che, in base allo statuto societario o alla disciplina del codice civile, sono riservate esclusivamente agli organi societari e che non sono delegabili a terzi (cfr., ad esempio, l'art. 2479 c.c. che riserva ai soci le decisioni sulle materie riservate alla loro competenza in base all'atto costitutivo o per legge, tra cui *"la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci"*).

Essendo, dunque, la delega idonea, nel caso di specie, a trasferire la posizione di garanzia dall'amministratore della società al dipendente, non si può dubitare che quest'ultimo, limitatamente allo stabilimento di XXXXX e con specifico riguardo all'attuazione e rispetto della normativa ambientale, potesse essere considerato alla stregua di un soggetto apicale nell'organizzazione dell'ente. In particolare, non si può dubitare che, nel caso di specie, Tizio fosse dotato dei necessari poteri per garantire, in piena autonomia, il rispetto della normativa ambientale con riguardo

all'ottenimento della prescritta autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (capo b) ed all'attuazione dei presidi necessari ad evitare il superamento dei limiti tabellari nelle immissioni di sostanze inquinanti nella pubblica fognatura (cfr. quanto esposto con riguardo al capo A della rubrica). Dovendosi, dunque, valutare la responsabilità di Tizio alla stregua di un soggetto apicale dell'ente, trova applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui all' art. 6 D. Lgs. 200I, n. 231.

In base a tale disposizione, l'ente, per andare esente da responsabilità, deve provare che: a) sono stati adottati ed efficacemente attuati, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; c) non vi è stata omessa

insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b. In altri termini, la responsabilità dell'ente per i reati per cui si procede può essere esclusa soltanto se l'ente



medesimo dimostra l'adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi (per i quali soccorre il disposto dell'art. 30 del d. lgs. n. 81/2008) e l'attribuzione ad un organismo autonomo del potere di vigilanza sul funzionamento, l'aggiornamento e l'osservanza dei modelli adottati.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, non risulta che l'ente abbia provato la sussistenza delle circostanze che avrebbero potuto escluderne la responsabilità ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 231/2001.

È pacifico che solo in data 3 maggio 2006 la ditta ALFA s.p.a. si dotò di un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dall'art. 6 del D. Lgs. 2001, n. 231 nonché di un Codice Etico (cfr. produzione della difesa del 2.2.2017).

In precedenza, la società si era dotata di un Sistema Integrato Qualità e Ambiente conforme alle norme internazionali UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 che forniva un supporto procedurale alla gestione degli aspetti ambientali (cfr. produzione della difesa del 16.3.2017).

Come chiarito in dibattimento dal consulente tecnico della difesa JJ, il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società nel maggio 2016 prevede una parte speciale (la terza) dedicata ai reati ambientali. In tale parte, "*... il modello 231 richiama le procedure di controllo predisposte dall'azienda che fanno poi riferimento al sistema ISO 14001 adottato dall'azienda un anno prima, nel 2015. Quindi si richiamano delle procedure, in particolar modo procedura di gestione delle acque, procedure acque si chiama; un'istruzione operativa specifica che si chiama gestione e manutenzione rete prelievo idrico, rete fognaria e depuratore; nonché un piano di controlli e manutenzione, manutenzione depuratore, allegato a quest'ultima istruzione operativa ...*" (cfr. pagg. 58 s. delle trascrizioni del 1.6.2017).

Inoltre, sottolinea il medesimo consulente che "*l'esame della documentazione messa a disposizione dall'Azienda, l'analisi dei processi produttivi e la raccolta delle evidenze delle dichiarazioni rilevate nell'ambito delle interviste con il personale aziendale delle ditte e delle ditte terze che operano nell'ambito della gestione dell'impianto di depurazione ha permesso di far emergere l'adozione di modalità adeguate al fine di garantire l'implementazione di processi di individuazione, gestione e controllo degli aspetti ambientali ed in particolare degli scarichi idrici anche grazie a scelte tecnologiche ed impiantistiche messe in atto sin dalla fase di progettazione dello stabilimento ...*" (cfr. pag. 31 della consulenza).



Ritiene questo decidente che le procedure di monitoraggio e controllo attuate dalla ditta ALFA prima dell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo non fossero idonee a prevenire la commissione di reati della specie di quelli per cui si procede. Fino al maggio 2006, infatti, non risulta essere stato istituito un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo che monitorasse l'efficacia e l'effettiva attuazione dei protocolli per la gestione dei rischi ambientali, che curasse l'attività periodica di formazione dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili, che esaminasse le segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e curasse gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni o, ancora, che conservasse la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio in materia ambientale (quale, ad esempio, l'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura).

Tale carenza non può rimanere priva di rilievo.

Come sottolineato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di responsabilità da reato degli Enti, la persona giuridica che abbia omesso di adottare ed attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde del reato presupposto commesso da un suo esponente in posizione apicale soltanto nell'ipotesi in cui lo stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (così Cass., Sez. 6, n. 36083 del 09/07/2009 N dep. 17/09/2009, Mussoni e altri, Rv. 24425601), evento all'evidenza non ricorrente nel caso di specie (alla luce delle risultanze dibattimentale deve recisamente escludersi che Tizio abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi).

Peraltro, non è idoneo ad esimere la società da responsabilità amministrativa da reato, il modello organizzativo che prevede la istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sulla osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato (così Cass. Sez. 5, n. 4677 del 18/12/2013 - dep. 30/01/2014, P.G. in proc. Impregilo S.p.A., Rv. 25798801). A fortiori non può andare esente da responsabilità la società che, come nel caso di specie, si è munita di un organismo di vigilanza indipendente solo dopo molto tempo dai fatti di causa.

Ritiene, questo decidente che quand'anche - in denegata ipotesi - si ritenesse che l'imputato



Tizio dovesse essere qualificato, ai sensi dell'art. 5, lett. b, D. Lgs. 2001, n. 231, alla stregua di una persona sottoposta alla direzione o vigilanza di altri soggetti rivestenti funzioni apicali in seno a ALFA s.p.a., ugualmente si sarebbe integrata la responsabilità da reato dell'ente.

In particolare, è stata raggiunta la prova, all'esito del dibattimento, che la commissione dei reati di cui ai capi a) e b) è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza gravanti sui vertici dell'azienda ai sensi dell'art. 7 del richiamato decreto legislativo.

Con riguardo alla violazione contestata al capo a), per quanto in precedenza esposto è emerso che, quantomeno dall'estate 2012, a seguito dell'interlocuzione con ARPA, era ormai noto alla società che il Comune, a far data dall'istanza di autorizzazione nel gennaio 2006, non aveva rilasciato la relativa autorizzazione, tanto è vero che nell'aprile del 2013 la ditta ha inoltrato formale istanza per l'ottenimento ex novo dell'autorizzazione. Ciononostante, la ditta ha continuato ad operare per quasi due anni, fino al rilascio della formale autorizzazione da parte dell'ente preposto. La circostanza che la ditta abbia così palesemente contravvenuto, per un periodo così prolungato di tempo, alle disposizioni di legge, pur in presenza di un fatto ormai notorio, quale era l'assenza del titolo abilitativo allo scarico in pubblica fognatura, rende evidente che gli amministratori della ditta hanno del tutto abdicato ai loro doveri di direzione e vigilanza, consentendo la consumazione della condotta delittuosa.

Con riguardo alla violazione contestata al capo b), emerge dalle parole del teste FF come la scelta di non dotare l'impianto di depurazione di una apposita sezione di filtrazione e finissaggio sia stata dovuta ad una tipica scelta gestionale di costi/benefici dei vertici della società, i quali, nel realizzare l'impianto, hanno, evidentemente, ritenuto il rischio non così elevato da giustificare l'adozione della cautela all'uopo necessaria per azzerare il rischio.

In tale scelta può senz'altro essere ravvisata la violazione degli obblighi di direzione e vigilanza gravante sui vertici aziendali.

Rimane da verificare se, nel caso di specie, i reati per cui si procede siano stati posti in essere nell'interesse o nel vantaggio dell'ente.

Come correttamente osservato dalla difesa nelle sue conclusioni, nel caso che ci occupa i reati presupposto della responsabilità dell'ente sono due contravvenzioni punibili a titolo di colpa,



per cui l'interesse e il vantaggio devono necessariamente essere considerati in termini di risultato conseguito e non quali finalità dell'azione.

Come è noto il concetto giuridico di interesse è diverso da quello di vantaggio, poiché quest'ultimo è valutabile solo dopo che il reato sia stato portato a compimento, mentre l'interesse costituisce la prefigurazione dell'indebito arricchimento che si potrebbe trarre dalla condotta criminosa, ma che prescinde dalla sua effettiva realizzazione e, a maggior ragione, dall'individuazione del momento consumativo del reato (cfr. Cass., Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015 - dep. 2)/01/2016, Gastoldi e altri, Rv. 26806501).

L'accertamento dell'interesse obiettivo per l'ente deve quindi essere accertato con una verifica *ex ante*, al momento dell'azione posta in essere dal soggetto agente, mentre il vantaggio obiettivo, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post* sui benefici e sui risultati che ne sono derivati alla società (cft. Cass., SS.UU., n. 38343 del 24.4.2014).

In materia di reati colposi, importanti principi sono stati fissati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla casistica relativa alla violazione della normativa antinfortunistica.

In particolare, tali pronunce rivengono l'interesse o vantaggio della persona giuridica nell'aver evitato o ridotto i costi relativi agli interventi strumentali necessari o, comunque, nell'aver velocizzato i tempi e ritmi del ciclo produttivo.

Così, ad esempio, si è affermato che, in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all'interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra di loro e devono essere riferiti alla condotta anziché all'evento, pertanto, ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (così Cass., Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015 - dep. 21/01/2016, Gastoldi e altri, Rv. 26806501. Conf. n. 31210 del 2016).

È stato, altresì, precisato che la sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente vanno riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico giacché, indubbiamente, non rispondono all'interesse



dell'ente, o non procurano allo stesso un vantaggio, gli eventi conseguenti alla violazione delle regole cautelari (cfr. Cass., SS.UU., 24.4.2014, n. 38343)

Sul la scia di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, è stato puntualizzato che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l'interesse dell'ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività (così Cass., Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016 - dep. 14/06/2016, Mazzotti e altro, Rv. 26806601. Conf. n.31003 del 2015 e n.31210 del 2016 N.M.). Nella motivazione della sentenza da ultimo richiamata, la Corte ha specificato che la responsabilità dell'ente, non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi(*"... l'interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale, precisando che nei reati colposi l'interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l'ente dovrebbe sostenere per l'adozione delle misure precauzionali ovvero nell'agevolazione sub specie dell'aumento di produttività che ne può derivare sempre per l'ente dallo sveltimento dell'attività lavorativa "favorita" dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe "rallentato" quantomeno nei tempi"*).

Ebbene, applicando i richiamati principi al caso di specie, si può affermare che, con riguardo alla violazione contestata al capo B della rubrica (scarico in pubblica fognatura in assenza di autorizzazione), dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il vantaggio per la ditta dall'inosservanza della prescrizione normativa non è consistito tanto nel risparmio derivante dal mancato pagamento degli esegui costi per il rilascio dell'autorizzazione (cfr. deposizione teste YY, pag. 42 delle trascrizioni del 1.6.2017, secondo cui è la spesa sarebbe stata di 16 euro, pari al costo delle marche da bollo), quanto nell'agevolazione della produttività: la ditta, infatti, ha iniziato e proseguito nelle immissioni in assenza dell'autorizzazione formale rilasciata in



quanto i tempi mediamente richiesti dalla procedura amministrativa avrebbero comportato un significativo ritardo nell'inizio dell'attività produttiva ovvero una interruzione della medesima attività per un periodo significativo di tempo, con conseguente mancata realizzazione di utili (cfr., sul punto, le dichiarazioni rese dal teste FF e richiamate sub paragrafo 2).

Con riguardo, invece, alla violazione contestata al capo A (superamento dei limiti previsti per il cromo totale), la mancata adozione di un sistema di filtrazione a sabbia o a carboni attivi (cautela che avrebbe impedito il fenomeno del trascinamento accidentale dei fanghi non sedimentati, contenenti metalli) ha comportato un non esiguo risparmio in termini di costi per l'ente. Come spiegato dal teste FF, infatti, trattavasi di una modifica di una certa rilevanza per l'impianto, tanto è vero che la ditta si è determinata ad effettuarla più per la necessità dell'impianto di XXXXX di BETA di adeguar normativa Europea, che non per evitare il fenomeno incriminato.

Deve, dunque, essere dichiarata la responsabilità della ditta ALFA per gli illeciti da reato alla stessa ascritti ai capi C e D della rubrica.

Passando al trattamento sanzionatorio, deve anzitutto escludersi che la sanzione amministrativa relativa al capo C si sia prescritta ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 2001, n. 231, nonostante il reato di cui al capo A si sia prescritto.

Ai sensi di tale ultima norma le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato; la prescrizione è interrotta dall'applicazione di misure cautelari interdittive o dalla contestazione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 59 del medesimo decreto; l'interruzione verificatosi per tale ultima causa impedisce il decorso della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Nel caso di specie, alla data di contestazione dell'illecito amministrativo da reato (11.2.2016), il termine quinquennale di prescrizione dei reati per entrambi i reati non era decorso, essendosi il reato di cui al capo a) consumato in data 15.3.2012 ed il secondo in data 17.6.2014. Non computandosi la durata del processo nei termini della prescrizione, la stessa, allo stato, non è maturata.

Deve, altresì, escludersi che ricorra, nel caso di specie, l'attenuante di cui al comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. 2001, n. 231. Infatti, il vantaggio derivante all'ente dalle ritenute violazioni alla normativa



ambientali non può certo essere ritenuto di minima importanza, ove si osservi, come in precedenza sottolineato, che l'attività produttiva in assenza di autorizzazione si è protratta per quasi otto anni e mezzo e che, per le motivazioni in precedenza esposte, il risparmio sui costi per la dotazione dei filtri necessari ad impedire la violazione di cui al capo b dovevano essere significativi.

Non ricorre, del pari l'attenuante di cui al comma 2, lettera a) del richiamato articolo 12, non risultando alcuna condotta riparatoria posta in essere dall'ente.

Sussiste, invece, l'attenuante di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. 2001, n. 231: la difesa, infatti, ha documentalmente dimostrato come, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la ditta abbia adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi.

Inoltre, essendosi in presenza di una pluralità di reati posti in essere nello svolgimento di una medesima attività, deve trovare applicazione la disciplina del cumulo giuridico di cui all'art. 21, comma I, D. Lgs. 2001, n. 231.

Illecito più grave, avuto riguardo ai limiti edittali, appare quello di cui al capo D, punito con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Il numero di quote in relazione a tale illecito, considerata la non particolare gravità del fatto e la complessiva condotta tenuta dall'ente, volta a prevenire la commissione di ulteriori illeciti mediante l'adozione di protocolli operativi e di un modello organizzativo per il rispetto della normativa ambientale può essere fissato nel minimo edittale, vale a dire 200 quote.

In relazione all'illecito di cui al capo c'è dovuto, ai sensi dell'art. 21, comma 1, D. Lgs. 2001, n. 231, un aumento pari 10 quote, in relazione all'entità della violazione riscontrata.

In totale, dunque, la sanzione pecuniaria viene ad essere pari a 210 quote (200 per il capo D + 10 per il capo C).

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), D. Lgs. 2001, n. 231, tale quantitativo deve essere ridotto della metà, fino a 105 quote.

Considerate le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (società di medie dimensioni, con una capacità produttiva e reddituale certamente significativa) l'importo della quota, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione, deve essere fissato in euro 300.

La sanzione pecuniaria complessiva viene, dunque, ad essere pari ad euro 31.500 (vale a dire:105



quote X euro 300).

Segue, ai sensi dell'art. 69, comma 1, D. Lgs. 2001, n. 231 la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

Dichiara Tizio responsabile del reato a lui ascritto al capo b) e, applicate le circostanze attenuanti generiche, la condanna alla pena di due mesi di arresto ed euro 4.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e non menzione. Visto l'art.531 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di Tizio in ordine al reato a lui ascritto al capo a) per essersi lo stesso estinto per prescrizione.

Visto l'art. 69 D. Lgs. 2001, n. 231

Dichiara ALFA s.p.a. responsabile degli illeciti alla stessa ascritti ai capi e) ed), e, considerata la riduzione di cui all'art. 12, comma 2, lett. b), D. Lgs. 2001, n. 231, e l'aumento ex art. 21, comma I, D. Lgs. 2001, n. 231, applica alla stessa la sanzione pecuniaria di 105 quote dell'importo ciascuna di euro 300, oltre al pagamento delle spese processuali.

Indica in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.

Milano, 29 giugno 2017